

AC 2463

Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTO

All'articolo 88 bis comma 8 è apportata la seguente modifica:

- prima delle parole "E' sempre corrisposto" sono aggiunte le seguenti parole "Ferma la previa restituzione di rimborsi o voucher da parte dei fornitori";
- tra le parole "l'iniziativa di istruzione" e "riguarda le scuole dell'infanzia" sono aggiunte le parole "con destinazione in Italia";
- dopo le parole "con gli organizzatori aggiudicatari", sono aggiunte le parole "sia nell'ipotesi che venga erogato il rimborso con restituzione della somma versata, sia che venga emesso un voucher"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone di confermare la speciale tutela introdotta – nel passaggio al Senato – in favore dei viaggi d'istruzione delle scuole dell'infanzia nonché delle classi terminali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado prevedendo tuttavia che, qualora il viaggio d'istruzione oggetto della sospensione programmato per tali classi prevedesse, come richiesto dall'istituto scolastico stesso, destinazione estera, il rimborso avvenga con le stesse modalità fissate per i viaggi delle altre classi. Ciò al fine di tutelare, nel caso specifico, il legittimo affidamento dell'organizzatore del pacchetto che, in esecuzione **dell'affidamento in appalto** ricevuto dal committente istituto scolastico, ha contrattualizzato fornitori di servizi con sede legale in altri Stati dell'Unione Europea, se non addirittura extra UE, erogando ai medesimi anticipi o saldi dei corrispettivi adottati a contratto che ben difficilmente potranno tornare nelle sue disponibilità, sia pure nei 60 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta concessi - per procedere al rimborso emettendo voucher - dalla deroga alle disposizioni dell'articolo 41 comma 6 dell'allegato 1 al Decreto legislativo 23 maggio 2011 numero 79.

Le ulteriori due modifiche proposte – relative, rispettivamente, a ribadire la tempistica ed il condizionamento del rimborso dell'organizzatore del viaggio al previo ricevimento dei rimborsi/voucher da parte dei propri fornitori; ed a garantire la conservazione degli effetti dell'aggiudicazione per l'anno scolastico 2020-2021 anche per tali viaggi, per i quali non viene prevista l'emissione del voucher – sono tese ad evitare che la speciale disciplina prevista dei rimborsi nei viaggi di istruzione di fine ciclo scolastico, venga interpretata come ipotesi derogatoria anche degli aspetti sopra richiamati previsti per tutti gli altri viaggi di istruzione, generando una iniqua e non necessaria disegualianza di trattamento della fattispecie. Con le proposte emendative, ferma la specifica previsione del rimborso a favore delle scuole delle somme con esclusione della alternativa del voucher, viene ribadito sia il diritto degli organizzatori del viaggio ad attendere per effettuare il rimborso alla scuola committente che siano stati effettuati i rimborsi/ emessi voucher da parte dei fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto – ipotesi che consente di neutralizzare l'impatto economico a carico dell'organizzatore -, sia il diritto di conservazione dell'aggiudicazione dell'appalto per il prossimo anno scolastico 2020-2021, la cui negazione costituirebbe una perniciosa sperequazione solo per tali viaggi di istruzione, con possibili profili di incostituzionalità della disposizione e prevedibili contenziosi di classe.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.